II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

che modifica le decisioni 84/557/CEE, 84/562/CEE, 84/563/CEE e 85/11/CEE relative a leggi della Regione siciliana concernenti aiuti nazionali del settore agricolo giudicati incompatibili con il mercato comune

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(87/302/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 22, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue :

I

Nel corso del 1984 la Commissione ha adottato le seguenti decisioni :

— 84/557/CEE, del 2 maggio 1984, relativa agli aiuti statali previsti dalla legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 97, recante provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura (3) ;

— 84/562/CEE, del 2 maggio 1984, relativa agli aiuti di Stato previsti dalla legge regionale siciliana del 5 agosto 1982, n. 87, recante provvedimenti in materia di credito agrario e interventi urgenti per alcuni comparti produttivi (4) ;

— 84/563/CEE, del 30 maggio 1984, relativa agli aiuti previsti dalla legge regionale siciliana 5 agosto 1982, n. 105, recante variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1982 (5) ;

— 85/11/CEE, del 23 luglio 1984, relativa agli aiuti di Stato previsti dalla legge 5 agosto 1982, n. 86, della Regione Sicilia, che istituisce provvedimenti urgenti per il settore agricolo (6).

Con tali decisioni la Commissione ha vietato la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che superano :

a) il 75 % della spesa ammessa per i progetti da realizzare in zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (7) modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (8) e che rientrano nell'ambito di programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85 (10), oppure

b) il 50 % della spesa ammessa nelle altre zone o per progetti che non rientrano nell'ambito di tali programmi.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 305 del 23. 11. 1984, pag. 40.
(4) GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 29.
(5) GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 33.
(6) GU n. L 7 del 9. 1. 1985, pag. 24.
(7) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(8) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(9) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(10) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.

II

Il regolamento (CEE) n. 355/77 prevede un'unica aliquota del 75 % per l'insieme del Mezzogiorno e non fa una distinzione tra zone svantaggiate ed altre zone. D'altra parte, una tale distinzione poteva essere considerata inappropriata, in quanto i prodotti trattati negli impianti potrebbero provenire in gran parte da zone svantaggiate, mentre gli impianti stessi sono ubicati in aree dotate di un'infrastruttura sviluppata, al di fuori delle quali la redditività non potrebbe essere garantita.

Inoltre le disponibilità finanziarie del FEAOG per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 sono insufficienti per finanziare tutti i progetti presentati. Ne consegue che, per quest'unica ragione, taluni progetti non beneficiano di sovvenzioni comunitarie e devono essere finanziati esclusivamente con fondi nazionali e regionali. Sembra tuttavia opportuno che questi progetti debbano conformarsi alle stesse condizioni previste per beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 355/77.

In tale contesto è sembrato opportuno allineare le aliquote degli aiuti agli investimenti da applicare agli aiuti nazionali o regionali nel settore della trasformazione e della commercializzazione, che rientrano nel quadro di un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77. Questa nuova posizione della Commissione è stata comunicata agli Stati membri con lettera datata 30 ottobre 1985.

III

Le decisioni :

84/557/CEE, 84/562/CEE, 84/563/CEE e 85/11/CEE devono essere modificate di conseguenza.

D'altra parte, le autorità itaaliane hanno adeguato le aliquote degli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione previsti dalle leggi n. 97/1981, n. 86, n. 87 e n. 105/1982, dall'articolo 12 della legge 21 agosto 1984, n. 51, e dagli articoli 9, 11 e 12 della legge 5 gennaio 1985, n. 7,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1) All'articolo 1 della decisione 84/557/CEE, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. La parte degli aiuti di cui all'articolo 43 della legge n. 97/81, che eccede :

a) il 75 % della spesa ammessa per i progetti che rientrano nel quadro di programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77, oppure

b) il 50 % della spesa ammessa per i progetti che non rientrano nel quadro di tali programmi

è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato e non può più essere concessa ».

2) All'articolo 1 della decisione 84/562/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. La parte degli aiuti risultanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 8 e 9 della legge di cui al paragrafo 1 che eccede :

a) il 75 % della spesa ammessa per i progetti che rientrano nel quadro dei programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77, oppure

b) il 50 % della spesa ammessa per i progetti che non rientrano nel quadro di tali programmi

è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato e non può più essere concessa ».

3) All'articolo 1 della decisione 84/563/CEE, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La parte degli aiuti risultanti dall'applicazione degli articoli 39 e 42 della legge della Regione Sicilia 5 agosto 1982, n. 105 che eccede :

a) il 75 % della spesa ammessa per i progetti che rientrano nel quadro dei programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77, oppure

b) il 50 % della spesa ammessa per i progetti che non rientrano nel quadro di tali programmi

è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato e non può quindi essere concessa ».

4) All'articolo 1 della decisione 85/11/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. La parte degli aiuti risultanti dall'applicazione degli articoli da 33 a 39 della legge di cui al paragrafo 1 — se destinati a coprire gli oneri finanziati determinati da investimenti antecedenti — e dall'applicazione degli articoli 18, 24 e 25 della stessa legge che eccede :

a) il 75 % della spesa ammessa per i progetti che rientrano nel quadro dei programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77, oppure

b) il 50 % della spesa ammessa per i progetti che non rientrano nel quadro di tali programmi

è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato e non può pertanto essere concessa ».

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente